

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, mediante 1 pozzo in Comune di Verrone, assentita al Sig. PEROTTI Sandro con D.D. n° 1.069 del 20.08.2019. PRATICA PROVINCIALE: VERRONE5.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.069 del 20.08.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario il Sig. PEROTTI Sandro, come specificato in premessa. Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, sottoscritto il 24.11.2013 dal Sig. PEROTTI Sandro, titolare dell'omonima Azienda Agricola, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001, la concessione per poter derivare 25 l/s massimi – 0,067 l/s medi, pari ad un volume massimo annuo di m³ 21.100 d'acqua pubblica, da un pozzo in Comune di VERRONE, ad uso Agricolo - corpo idrico di riferimento interessato dal prelievo per gli obiettivi di qualità è il "GWP-P1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese".

La concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato. Di dare atto che la durata della concessione è di anni 40, come indicato all'art. 8 del disciplinare, a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr.ssa Anna Garavoglia

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.993 di Rep. del 24 novembre 2013

ART. 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano né dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata;

in caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni causali;

il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti.

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4. comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi idropotabili della zona, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", ne faccia espressa richiesta.

La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni accidentali

(omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco Pozzato